

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione» (1545), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 6, 9
ALIVERTI (DC) .....	7
BAIARDI (PCI) .....	6
CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ....	6

PERUGINI (DC), relatore alla Commissione .....

Pag. 6

«Norme per l'informazione del consumatore» (1754), d'iniziativa del senatore Cassola e di altri senatori

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	2, 3, 4
BAIARDI (PCI) .....	3
CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ....	4
VETTORI (DC), relatore alla Commissione ..	2

*I lavori hanno inizio alle ore 10,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme per l'informazione del consumatore» (1754)**, di iniziativa del senatore Cassola e di altri senatori  
(Discussione e approvazione con modificazioni)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'informazione del consumatore», di iniziativa dei senatori Cassola, Aliverti e Consoli.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 21 febbraio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

**VETTORI, relatore alla Commissione.** Sul disegno di legge n. 1754 la nostra Commissione si è già espressa nelle riunioni del 1° agosto, del 19 dicembre, del 24 e del 30 gennaio, del 14 e del 21 febbraio. Con riferimento al parere espresso sul disegno di legge dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee ed accettando esigenze prospettate dal Governo, si è ritenuto di predisporre un nuovo testo del provvedimento che tenesse conto della possibile reciprocità all'interno della Comunità in materia di tutela e di informazione del consumatore per quanto attiene le etichette e le notizie da riportare in lingua italiana sulle singole confezioni.

Il relatore ha perciò presentato un nuovo testo del provvedimento, sostitutivo di quello originario. In particolare, ritengo opportuno dare lettura dell'articolo sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### **Art. 1.**

##### *(Informazione del consumatore)*

1. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, tutti i prodotti esteri posti in vendita sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana le indicazioni relative alla denominazione di vendita, al luogo di provenienza, al nome o ragione sociale o marchio depositato e alla sede del fabbricante, o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea.

2. Debbono essere inoltre riportate in lingua italiana le indicazioni relative ai materiali impiegati, con l'eventuale indicazione della presenza di materiali corrosivi o comunque nocivi, alle istruzioni per l'uso, alle modalità d'uso e, qualora necessario, alle precauzioni da seguire.

3. Le indicazioni in lingua italiana debbono essere chiaramente visibili e leggibili.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono individuate le modalità applicative degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, in relazione alle caratteristiche fisiche delle unità dei prodotti posti in commercio.

5. Ai prodotti soggetti a discipline speciali sugli obblighi di informazione del consumatore continuano ad applicarsi le norme vigenti.

Rammento che per i prodotti alimentari è stata già recepita la normativa comunitaria, in modo particolare per quanto riguarda la loro sicurezza e gli eventuali danni al consumatore.

Per maggiore chiarezza, credo sia opportuno dare lettura anche degli articoli da me proposti in sostituzione degli articoli 2 e 3 del provvedimento:

#### Art. 2.

##### (Sanzioni)

1. È vietato il commercio nel territorio della Repubblica di qualsiasi prodotto che non riproduca in lingua italiana le indicazioni di cui all'articolo 1.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da uno a cinquanta milioni. La misura della sanzione sarà determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

#### Art. 3.

##### (Disposizioni finali)

1. In via transitoria e per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti provenienti dall'estero anche senza le indicazioni in lingua italiana di cui agli articoli 1 e 2.

Invito quindi la Commissione ad approvare il testo da me presentato, elaborato sulla base delle indicazioni espresse precedentemente dalla Commissione e concordato con il Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BAIARDI. Esprimo il consenso del Gruppo comunista sul testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ritiene di poter rimuovere la gran parte se non la totalità delle raccomandazione che aveva fatto alla Commissione in sede di esame del primo testo. Rimane solo un aspetto formale e procedurale, rispetto al quale comunque si ritiene di poter procedere lo stesso, ed è che in sede comunitaria si dovrebbe dare comunicazione preventivamente della legislazione che andasse ad inserire elementi di novità nel mercato unico.

Abbiamo provveduto a far conoscere già questo testo e attendiamo risposta. Possiamo procedere tenendo conto che il sistema bicamerale esige un doppio passaggio al Senato e alla Camera per l'approvazione di una legge e quindi passerà il tempo necessario per avere questa risposta e ottemperare formalmente ai nostri obblighi nei confronti della Comunità.

Per il resto il disegno di legge mi sembra costituisca un buon passo in avanti nella politica complessiva della tutela del consumatore, politica che il Governo intende favorire.

PRESIDENTE. Intendo esprimere un sincero ringraziamento al relatore e al Governo per il lavoro di perfezionamento dell'iniziativa legislativa. È una piccola legge però significativa nel senso che al centro della nostra attenzione, come ha detto il rappresentante del Governo, è il consumatore. Credo anche che sia opportuno l'*iter* che il Governo intende adottare proprio per questo rapporto con la CEE che deve essere il motivo ispiratore dell'attività della Commissione. Ricordo che sono già stati espressi i prescritti pareri, favorevoli.

Passiamo all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, come è stato proposto dal relatore, verrà preso a base il testo proposto dal relatore stesso.

Do lettura degli articoli:

#### Art. 1.

##### *(Informazione del consumatore)*

1. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, tutti i prodotti e le confezioni dei prodotti posti in vendita sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana le indicazioni relative alla denominazione di vendita, al luogo di provenienza, al nome o ragione sociale o marchio depositato e alla sede del fabbricante, o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea.

2. Debbono essere inoltre riportate in lingua italiana le indicazioni relative ai materiali impiegati, con l'eventuale indicazione della presenza di materiali corrosivi o comunque nocivi, alle istruzioni per l'uso, alle modalità d'uso e, qualora necessario, alle precauzioni da seguire.

3. Le indicazioni in lingua italiana debbono essere chiaramente visibili e leggibili.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono individuate le modalità applicative degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, in relazione alle caratteristiche fisiche delle unità dei prodotti posti in commercio.

5. Ai prodotti soggetti a discipline speciali sugli obblighi di informazione del consumatore continuano ad applicarsi le norme vigenti.

**È approvato**

Art. 2.

*(Sanzioni)*

1. È vietato il commercio nel territorio della Repubblica di qualsiasi prodotto che non riproduca in lingua italiana le indicazioni di cui all'articolo 1.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da uno a cinquanta milioni. La misura della sanzione sarà determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

**È approvato**

Art. 3.

*(Disposizioni finali)*

1. In via transitoria e per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti provenienti dall'estero anche senza le indicazioni in lingua italiana di cui agli articoli 1 e 2.

**È approvato**

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato**

**«Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione» (1545), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori.**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione», d'iniziativa dei senatori Aliverti, Vettori e Perugini.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che il 9 maggio 1989 ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

PERUGINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intendo illustrare una proposta emendativa tendente a sostituire l'articolo unico del disegno di legge al nostro esame. La mia proposta, che fa riferimento soprattutto alle vendite promozionali relative al settore dell'abbigliamento, discende anche dalle osservazioni fatte dal Governo sull'esperienza acquisita per tale problematica dal 1980 ad oggi.

Si è quindi ritenuto opportuno presentare un'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 1545, limitando la normativa al settore dell'abbigliamento e facendo in modo che le autorizzazioni alle vendite promozionali siano limitate alle settimane precedentemente fissate e che non vi sia coincidenza temporale tra le vendite promozionali e le vendite di fine stagione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BAIARDI. Signor Presidente, noi preferiamo il testo originario del provvedimento, che tende a risolvere, sia pure in modo non del tutto organico, una materia che è oggetto di grave conflittualità tra le diverse categorie.

Bisogna infatti ricordare che nel settore sussistono esigenze diverse, specialmente in riferimento alle minori dimensioni di alcune imprese. L'emendamento sostitutivo preannunciato dal relatore a mio parere è estremamente riduttivo e praticamente rende arbitre le camere di commercio di assumere decisioni in un settore estremamente delicato; quindi la discrezionalità loro affidata risulta troppo ampia. Credo che in ogni caso per assumere determinate decisioni sia necessario ottenere il consenso delle categorie imprenditoriali interessate.

Invece nella proposta del relatore non si tiene conto di questa problematica. Invito perciò il relatore, il rappresentante del Governo e tutti i colleghi a riconsiderare – in attesa di un disegno di legge di riforma organica della materia – il testo originario del provvedimento.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Voglio ricordare che il Governo inizialmente aveva l'intenzione di predisporre un disegno di legge tendente a modificare organicamente la materia, anche perchè era ed è consapevole del fatto che si tratta di una normativa delicata in cui si registra un reale scontro

di interessi diversi e contrapposti. A tal fine il Governo aveva iniziato anche un'opera di consultazione. Successivamente però, anche su sollecitazione della Commissione, il Governo ha condiviso l'opportunità di esaminare solo una modifica limitata e parziale della materia.

Voglio però ricordare che proprio per questi motivi nel caso specifico non vi è stato un ritardo da parte dell'Esecutivo: infatti la riforma organica che si intendeva proporre era già stata quasi integralmente predisposta.

Sul testo al nostro esame devono però essere fatte alcune osservazioni: il divieto di effettuare vendite promozionali non più di due volte nell'arco di un anno appare fortemente limitativo. Un simile divieto potrebbe essere giusto per i saldi, ma non per le vendite promozionali.

Comunque ribadisco che la complessità della materia avrebbe richiesto una riforma organica della legge 19 marzo 1980, n. 80 e non una riforma limitata all'articolo 8 di detta legge.

Il Governo avrebbe qualche integrazione da proporre che è il caso di illustrare molto brevemente. Certamente l'emendamento sostitutivo, restringendo il discorso, per il Governo è più accettabile che non il testo originario del disegno di legge nel senso che pone una sola questione, però esprimo una valutazione di non piena convergenza. I venti giorni, rispetto ai quaranta previsti, in questo dosaggio non facile per nessuno fra interessi della distribuzione piccola e grande, che hanno esigenze obiettive di mercato e di gestione aziendale diverse, forse finiscono col restringere troppo la possibilità di tali forme di vendita rispetto ai quaranta giorni che probabilmente rappresentavano un punto di equilibrio più avanzato.

In realtà la filosofia che stava alla base del disegno di legge che il Governo voleva proporre si avvicina più all'emendamento che al testo originario; però non posso non tener conto anche dell'invito che viene dal senatore Baiardi a meditare con attenzione e forse ad ascoltare anche le organizzazioni sindacali per arrivare ad un punto di equilibrio.

La raccomandazione mi pare abbia un suo fondamento per la delicatezza del problema; se comunque dovessimo arrivare a tenere in piedi questo testo, il parere del Governo sarebbe più favorevole che non al testo originario.

ALIVERTI. Voglio dare conto di come si è addivenuti alla riformulazione del disegno di legge, anche perchè debbo confessare molto candidamente che questa proposta discende da una pressione delle categorie interessate che ritenevano la materia dei saldi e delle vendite promozionali disciplinata in modo caotico, tanto che anche le associazioni dei consumatori si erano mosse e avevano fatto pressioni perchè si arrivasse a precisare la normativa ancor più puntualmente di quanto non facesse la legge n. 80 del 1980.

Le tipologie attualmente regolate dalla legge sono tre: vendite di liquidazione; vendite di fine stagione; vendite promozionali. Le vendite di liquidazione avvengono quando una ditta cessa la sua attività e mette in vendita tutte le rimanenze; fa la comunicazione alla camera di commercio, questa autorizza e così via. Tutto questo viene disciplinato

in maniera tale che tutto è visibile e non può essere contraffatto, non si possono far passare per vendite di liquidazione, ad esempio, le vendite di fine stagione.

Vi sono, poi, le vendite di fine stagione o i saldi di fine stagione. Queste vendite non possono effettuarsi durante tutto l'arco dell'anno e la legge ha fissato due periodi.

Il terzo tipo di vendita è quella promozionale, che è una vendita eccezionale che il negoziante o l'operatore può effettuare in tutti i periodi dell'anno allorquando ritenga di accelerare la vendita di un certo prodotto, e in generale quando si proponga di sottoporre all'attenzione del consumatore un particolare prodotto ad una particolare condizione. Si è constatato tuttavia che queste vendite promozionali venivano effettuate contestualmente a quelle di fine stagione per cui si verificava che nello stesso negozio, cessata la vendita di fine stagione, iniziava o continuava la vendita promozionale. La conseguenza che ne derivava era un inganno per il consumatore non percependosi esattamente la consistenza e la convenienza dell'offerta.

Per questo motivo si è pensato di distanziare i due periodi in modo che quando sia effettuata la vendita di fine stagione non debba svolgersi la vendita promozionale. Con il presente disegno di legge si proponeva che tra queste due forme di vendita dovessero intercorrere per lo meno 40 giorni. In seguito si è fatta una verifica sul campo e ci si è resi conto che i 40 giorni riducevano di molto la capacità operativa.

Inoltre la vendita promozionale, che assume la funzione di esaltare i momenti concorrenziali, dovrebbe potersi effettuare in qualsiasi momento, cioè quando l'operatore ritiene, secondo i suoi calcoli e la sua convenienza, che si possa lanciare una certa campagna di vendita.

Si è pertanto deciso di ridurre gli iniziali 40 giorni a 20, per lasciare un maggior margine alle vendite promozionali. Si è pensato poi di limitare quest'ultimo ai prodotti della tabella merceologica IX, cioè all'abbigliamento, e non estenderlo a tutta la gamma dei prodotti in quanto, diversamente, potrebbero risultare lesi i presupposti della grande distribuzione fondata sulla più ampia rotazione dei prodotti e quindi sulla maggiore promozionalità possibile.

L'articolo unico illustrato dal relatore sottolinea queste esigenze (riduzione temporale e limitazione della gamma merceologica) e non mi pare ci siano contraddizioni tra la proposta di legge originaria e questa. Vorrei aggiungere che questa nuova formulazione, il rappresentante del Governo l'ha sottolineato, tiene maggior conto anche dei pareri espressi da tutte le organizzazioni che sono state sentite.

Resta fermo il fatto che una revisione generale della legge n. 80 sembra attualmente impropria perchè il giudizio generale sulla stessa è positivo: essa ha introdotto nuove regole nel mercato e a mio avviso ha anche meglio regolato il comportamento degli operatori. Si renderanno in seguito necessarie alcune precisazioni che in parte sono già state fatte dallo stesso Governo attraverso norme interpretative, e altre si renderanno opportune. Presenterò poi un ordine del giorno che invita il Governo a richiamare l'esigenza di una più puntuale applicazione della legge. I comuni infatti ignorano completamente l'esistenza di queste norme ed è necessario che le autorità locali le facciano scrupolosamente osservare.



Sono pertanto favorevole all'emendamento presentato dal relatore che io stesso ho sottoscritto, però resta fermo il fatto che se da parte del governo si chiedesse una sospensione dei lavori non potrei certo oppormi. Tuttavia ritengo che questa nuova formulazione dell'articolo unico corrisponda meglio alle esigenze di questo momento e risponde anche ad una larga intesa intervenuta fra le organizzazioni rappresentative degli operatori.

**PRESIDENTE.** Pur apprezzando la franchezza su cui si fondano le dichiarazioni dei senatori Aliverti e Baiardi e pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto determinate conclusioni, debbo a questo punto esprimere la mia personale perplessità. In realtà il disegno di legge al nostro esame ha come scopo primario la tutela dei consumatori, non quella delle organizzazioni degli imprenditori commerciali. Non ritengo perciò che noi dobbiamo considerarci vincolati dai pareri eventualmente espressi da queste organizzazioni; dobbiamo comunque far esclusivo riferimento agli interessi del consumatore.

A tal fine dobbiamo fare riferimento a tutte quelle normative che si occupano della tutela del consumatore. Pertanto, anche in considerazione del fatto che sarà necessario procedere ad un approfondimento della proposta del relatore, propongo di rinviare il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,50.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI LENZI**